



Rete Ferroviaria Italiana
Roma, 18/12/2001
RFI./TC./
11007/P/01/000514

Direzione Tecnica
il Responsabile

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Comp.le Movimento TUTTE
Direzione Comp.le Infrastruttura TUTTE
Zone Territoriali RFI TUTTE

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Commerciale
Direzione Manutenzione
Direzione Movimento
Direzione Investimenti

SEDE

Oggetto: Inoltro dei rotabili di proprietà di RFI non contrassegnati RIV o RIC che circolano come mezzi d'opera.

I rotabili di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) non contrassegnati RIV o RIC che circolano come mezzi d'opera, possono viaggiare isolati o in composizione al treno, a condizione che siano muniti di libretto di circolazione e che nello stesso siano evidenziati tutti i seguenti dati:

1. garanzia dell'occupazione dei circuiti di binario e dell'azionamento dei pedali;
2. assenza di eccedenze del profilo limite a carico;
3. velocità massima ammessa dalle caratteristiche del rotabile;
4. massa, massa frenata e peso per asse;
5. possibilità di circolare o meno in composizione ai treni;
6. tipo di freno e/o presenza della sola condotta generale passante.

La struttura territoriale di RFI proprietaria del mezzo, che provvede all'inoltro del mezzo stesso, dovrà accertare che permangano le condizioni di cui ai sopraccitati punti indicati nel libretto e che non esistano motivi tecnico-regolamentari ostativi alla regolare circolazione del trasporto (rodiggio, peso assiale non compatibile con il percorso da effettuare, profilo limite di carico, ecc.).

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 52.380.072.121.000 i.v.
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000



La struttura di RFI proprietaria del mezzo, espletati gli accertamenti di cui sopra, dovrà fornire, con comunicazione scritta al Dirigente Movimento (DM) della stazione di origine, i dati necessari per l'effettuazione del trasferimento del rotabile (dati di cui ai punti 3 e 4).

Le Direzioni Compartimentali Infrastruttura (DCI) e le Direzioni Compartimentali Movimento (DCM) devono disciplinare le procedure da osservare per la richiesta di circolazione come treno e per l'individuazione della relativa traccia quando i rotabili devono viaggiare isolati.

In relazione alle indicazioni ricevute, il DM della stazione di origine provvederà alla predisposizione dei documenti di scorta e se necessario alla notifica delle prescrizioni al treno e all'avviso alle altre stazioni interessate.

Con l'entrata in vigore della disposizione n. 5/2001 sarà cura dell'agente addetto alla formazione treni della struttura di RFI proprietaria del mezzo, in possesso di specifica abilitazione provvedere alla compilazione dei documenti di scorta, delle prescrizioni tecniche al treno e all'avviso al DM della stazione di origine.

Le strutture di RFI proprietarie del mezzo dovranno farsi anche carico della condotta e della scorta treni, osservando le norme vigenti in materia: due agenti addetti alla condotta (Disposizione D.I. 31/2000 del 8/11/2000) o un agente addetto alla condotta e un agente abilitato al modulo D (Disposizione 07/2001).

Per consentire lo svolgimento degli interventi formativi sul personale interessato, si dispone che, fino al 31/12/2002, la condotta dei rotabili possa continuare ad essere affidata ad agenti istruiti per la condotta e non in possesso delle prescritte abilitazioni alla condotta a condizione che in cabina di guida sia presente un agente di scorta in possesso dell'abilitazione alla dirigenza convogli, al quale viene affidata la responsabilità della circolazione. L'agente di scorta prima di intraprendere il viaggio deve, di propria iniziativa, chiedere al guidatore di essere istruito sulle operazioni necessarie per arrestare e garantire l'immobilità del convoglio in caso di necessità.

Nel caso in cui il rotabile non sia munito del libretto di circolazione, oppure non siano presenti tutti i punti da 1 a 6, il rotabile dovrà essere inviato solo con l'adozione delle norme previste per i trasporti eccezionali.

Nel caso in cui le strutture territoriali di RFI interessate non possono garantire quanto sopra, devono rivolgersi all'Impresa Ferroviaria che ha la responsabilità per l'effettuazione del trasporto, la quale deve assicurare l'inoltro con l'adozione delle stesse procedure previste per i rotabili privati di cui alla nota RFI./TC./A1007P/01/000205 del 26/09/2001.

Michele Elia